

STATUTO

FONDAZIONE “L’ABBRACCIO”

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. La Fondazione “L’Abbraccio” è stata costituita in data 25/11/2021 con atto del Notaio Giampaolo Marcoz di Aosta rep 22366 racc. 17112.
2. La Fondazione è iscritta nel Registro Persone Giuridiche della Regione Valle d’Aosta al numero 144.
3. Una volta ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore la nuova denominazione della Fondazione sarà “L’Abbraccio ETS” e verrà utilizzata in ogni comunicazione, come previsto dalla normativa vigente.
4. La Fondazione ha sede ad Aosta (AO) e svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Valle d’Aosta.

Art. 2 Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, educativo, formativo e di istruzione.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, trae origine e si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, agli insegnamenti del Magistero e all’esperienza della comunità cristiana.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali:

- gestione di scuole di ogni ordine e grado;
- gestione di centri e attività di istruzione e formazione professionale;
- gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo o di durata temporanea;
- gestione di servizi educativi extrascolastici;
- promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori;
- iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all’istruzione;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali:

- ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito educativo, di istruzione e formazione;
- promozione di iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e culturale;
- iniziative artistiche ed espressive, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- iniziative ricreative e aggregative rivolte ai minori e alle loro famiglie;
- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;

c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, quali:

- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;
- attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;
- attività di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei familiari in difficoltà;

d) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, quali:

- attività di ospitalità di studenti e docenti;
- accoglienza di coloro che assistono e accompagnano persone ricoverate in strutture sanitarie o che fruiscono dei servizi sanitari del territorio;
- ospitalità di persone che partecipano a momenti e percorsi formativi, culturali e religiosi.

6. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

7. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.

2. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, anche successivamente alla attribuzione della stessa.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Risorse

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Statuto.

3. Negli stessi termini è approvato anche il bilancio sociale nel caso in cui sia previsto come obbligatorio dalle norme vigenti o venga approvato per autonoma determinazione del Consiglio di Amministrazione.

4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito educativo e scolastico.

Art. 6 Volontari

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari.

2.La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.

3.L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

4.La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

5.La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 Organi

1.Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dei componenti dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

Art. 8 Fondatori e Partecipanti

1.Sono Fondatori le persone indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

2.Possono essere Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e le persone giuridiche che verranno nominate dall'Assemblea di Fondatori e Partecipanti, con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

3.I Fondatori e i Partecipanti in essere risultano da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

4.Fondatori e Partecipanti hanno i medesimi diritti.

5. Fondatori e Partecipanti possono rinunciare al proprio status inviando una comunicazione formale al Presidente della Fondazione, che provvederà a farla annotare nel Libro dei Fondatori e Partecipanti.

6. I Partecipanti che, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutive della Assemblea di Fondatori e Partecipanti decadono dallo status di Partecipanti della Fondazione.

7. Lo status di Fondatore o Partecipante non è trasmissibile, né per atto tra vivi né mortis causa.

8. I Fondatori e i Partecipanti che perdono il relativo status, per una qualunque causa, non possono avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Art. 9 Assemblea di Fondatori e Partecipanti

1. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è composta dai Fondatori e dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

2. I Fondatori e i Partecipanti hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere un voto a testa.

3. L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine a:

- a) nomina dei Partecipanti della Fondazione;
- b) dichiarazione di decadenza dei Partecipanti della Fondazione ai sensi dell'art. 8 comma 6;
- c) presa d'atto della perdita dello status di Fondatori e Partecipanti della Fondazione;
- d) nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra persone che non sono Fondatori o Partecipanti della Fondazione;
- e) nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione dell'eventuale compenso;
- f) indicazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione.

4. Le delibere della Assemblea di Fondatori e Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo che il presente statuto non preveda diversamente.

5. Ogni Fondatore e ogni Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della Assemblea, mediante delega scritta; ogni componente non può avere più di una delega.

6. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere consultivo la Assemblea di Fondatori e Partecipanti è tenuta ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.

7. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto il Libro di Fondatori e Partecipanti, attestante i Fondatori e i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti.

8. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti della Assemblea.

9. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.

11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. Delle riunioni è steso il verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, compresi tra un minimo di 3 ed un massimo di 7 eletti dalla Assemblea di Fondatori e Partecipanti, previa determinazione del loro numero.

2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione; i suoi membri possono essere rieletti e rinominati.

4. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento o giustificazione decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di morte, revoca, decadenza, dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina i sostituti, che restano in carica sino alla scadenza dell'organo.

6. In caso di morte, revoca o dimissioni del Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione decade e si deve provvedere alla nomina e alla elezione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, per un nuovo mandato.

7. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e per il funzionamento della Fondazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

10. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

12. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito libro.

13. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea di Fondatori e Partecipanti, che presiede.

4. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

5. Il Presidente della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 12 Organo di controllo

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico.

2. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea di Fondatori e Partecipanti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

3. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

4. L'Organo di Controllo è scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito "Registro dei revisori legali" tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza del l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto

delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali, e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.

7. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di

controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

9. L'Organo di Controllo, ove prevista, esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 13 Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere consultivo della Assemblea dei Fondatori e Partecipanti ai sensi dell'art. 9 comma 6 del presente Statuto, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

2. Le decisioni relative a operazioni di trasformazione, fusione o scissione di cui all'art. 42 bis del Codice civile, sono equiparate alle modifiche statutarie di cui al presente articolo.

Art. 14 Estinzione

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.

2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore competente secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore, indicato dalla Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 9 comma 3 lettera f) del presente Statuto.

Art.15 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.